

REGOLAMENTO STRUTTURE MOBILI, STAGIONALI E CONTINUATIVE.

Installazione di strutture mobili “giardini” a servizio delle attività commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, stagionali e continuative.

- Art. 1: Generalità
- Art. 2 Localizzazione e superfici
- Art. 3 Procedure
- Art. 4 Occupazioni di suolo pubblico
- Art. 5 Tipologie, caratteristiche costruttive e materiali
- Art. 6 Temporalità
- Art.7 Rinnovo “giardini” stagionali
- Art.8 Attività
- Art.9 Orario
- Art. 10 Onerosità
- Art. 11 Garanzie e cauzione
- Art. 12 Norma transitoria. Adeguamento manufatti esistenti.

Art 1: Generalità

L'Amministrazione comunale con il presente Regolamento disciplina l'installazione di strutture mobili (“giardini” stagionali e continuativi) a servizio delle attività commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande che risultino carenti di adeguati spazi per la somministrazione e/o eventuale organizzazione ed intrattenimento della clientela sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato contiguo a spazi pubblici) in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica dello stesso.

Sono da ritenersi strutture mobili “giardini” le installazioni collegate in via esclusiva, ad una attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande (bar, ristoranti, pizzerie, birrerie e simili), con esclusione di quelle in muratura tradizionale, che non abbiano alcun tipo di fondazione, ancorché fissate, al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio e, quindi, per tali caratteristiche, da considerarsi strutture irrilevanti sotto il profilo urbanistico (carico urbanistico)

Per “giardino” stagionale si intende la struttura posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato contiguo a spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a sette mesi nell'arco dell'anno solare.

Per “giardino” continuativo si intende la struttura posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) per un periodo complessivo non superiore tre anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico e/o privato gravato da servitù di uso pubblico.

Art. 2: Localizzazione e superfici

Le strutture mobili possono essere installate in aree pubbliche, di uso pubblico o private contigue a spazi pubblici, all'interno dei centri abitati o in territorio aperto, di norma, in adiacenza all'attività commerciale di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande o, subordinatamente, previa valutazione da parte degli Uffici competenti, anche in aree prossime all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande ritenute, per natura ed ubicazione, funzionali all'attività medesima e compatibili con il pubblico interesse.

In prossimità di edifici di pregio e/o monumenti, in aree di particolare pregio ambientale, nello spirito di salvaguardia e tutela dei beni naturalistici, storici e artistici, l'installazione delle strutture mobili stagionali o continuative potrà essere vietata, limitata o sottoposta a speciali prescrizioni e/o nulla-osta.

Nel caso di aree destinate a parcheggi pubblici o privati gravati da servitù di uso pubblico, l'occupazione sarà valutata dal Settore LL.PP congiuntamente al Comando della Polizia Locale; i loro pareri risulteranno obbligatori ma non vincolanti per quanto riguarda l'indicazione delle modalità di collocazione dei "giardini". La superficie dei manufatti di cui al presente regolamento non dovrà, di norma, essere superiore al 50% della superficie complessiva dell'esercizio, tranne che per i centri storici (Capoluogo, Presina, Tremignon, Vaccarino, Isola Mantegna), in queste aree l'installazione potrà essere valutata in via eccezionale e motivata, caso per caso, nel rispetto dei valori storico-ambientali.

Ove dovessero essere presentate domande confliggenti tra due o più esercizi si terrà conto, in via preliminare e preferenziale, del "diritto di insistenza" del concessionario del manufatto preesistente. Ove il criterio anzidetto non sia applicabile, l'Amministrazione comunale si riserva di valutare in modo equitativo le eventuali istanze concorrenti.

Art. 3: Procedure

I soggetti che vogliono procedere all'installazione delle strutture mobili "giardini", stagionali o continuative devono presentare la documentazione di seguito elencata all'Ufficio competente, nel caso lo sportello per le attività produttive (SUAP).

1) GIARDINI STAGIONALI/CONTINUATIVI SU SUOLO PUBBLICO (O PRIVATO GRAVATO DA SERVITU' DI USO PUBBLICO)

- a) Richiesta di concessione di suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico);
- b) Relazione descrittiva delle caratteristiche tecnico – costruttive dei materiali, delle modalità d'impiego, degli elementi strutturali e delle finiture;
- c) Planimetria di zona, su aerofotogrammetria e su catastale, in scala da 1:500 a 1:2000 e comunque tale da rappresentare l'intervento da realizzare in relazione al più ampio contesto in cui si inserisce;
- d) Rappresentazione grafica del manufatto (piante, sezioni, prospetti in scala 1:100, 1:50);
- e) Documentazione fotografica dei luoghi;
- f) Nulla osta della Soprintendenza competente ove occorrente e/o autorizzazione ambientale;
- g) Dichiarazione di impegno (atto d'obbligo) a rimuovere, alla scadenza del termine stabilito, le strutture mobili temporanee e precarie "giardini" e ridurre in pristino l'originario stato dei luoghi;
- h) Deposito cauzionale o polizza fideiussoria bancaria per l'importo forfettario corrispondente;
- i) Tutti gli elaborati dovranno essere presentati esclusivamente per via telematica allo sportello (SUAP) in ossequio al DPR 160/2010 e successivo Decreto 10.11.2011.

Lo svincolo della polizza sarà autorizzato dallo SUAP, su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'adempimento dell'obbligo di rimozione e rimessa in pristino (a cura del Settore LL.PP).

Nel caso in cui il manufatto non venga rimosso nei termini prescritti, si azionerà la polizza fideiussoria/cauzione prestata in danno dell'inadempiente, procedendo d'ufficio.

Le richieste di concessione per l'installazione di strutture mobili precarie e temporanee "giardini" devono pervenire entro e non oltre quarantacinque giorni dall'inizio della attività al SUAP, completo di tutti i prescritti pareri e della documentazione prevista (eccezion fatta per il parere storico-architettonico che verrà chiesto direttamente dalla struttura competente).

Lo Sportello, in persona del responsabile designato, avvalendosi del Settore Tributi provvederà o meno al rilascio della concessione entro i termini previsti dalle norme vigenti (trenta giorni), acquisiti i pareri di tutti gli altri uffici comunali interessati (lavori pubblici, commercio, polizia locale e del Servizio Igiene Pubblica).

2) GIARDINI STAGIONALI SU SUOLO PRIVATO CONTIGUO A SPAZI PUBBLICI

- a) Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a firma del richiedente e del proprietario dell'area, od in mancanza con esibizione del titolo abilitante alla disponibilità dell'area stessa;
- b) Relazione descrittiva delle caratteristiche tecnico – costruttive dei materiali, delle modalità d'impiego, degli elementi strutturali e delle finiture;
- c) Planimetria di zona, su aerofotogrammetria e su catastale, in scala da 1:500 a 1:2000 e comunque tale da rappresentare l'intervento da realizzare in relazione al più ampio contesto in cui si inserisce;

- d) Rappresentazione grafica del manufatto (piante, sezioni, prospetti in scala 1:100, 1:50);
- e) Documentazione fotografica dei luoghi;
- f) Nulla osta della Soprintendenza competente ove occorrente e/o autorizzazione ambientale;
- g) Dichiarazione di impegno (atto d'obbligo) a rimuovere, alla scadenza del termine stabilito, le strutture mobili temporanee e precarie "giardino" e ridurre in pristino l'originario stato dei luoghi;
- h) Deposito cauzionale o polizza fideiussoria bancaria per l'importo forfettario corrispondente;
- i) Tutti gli elaborati dovranno essere presentati esclusivamente per via telematica allo sportello (SUAP) in ossequio al DPR 160/2010 e successivo Decreto 10.11.2011.

Lo svincolo della polizza sarà autorizzato dallo SUAP, su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'adempimento dell'obbligo di rimozione e rimessa in pristino (a cura del Settore LL.PP).

Nel caso in cui il manufatto non venga rimosso nei termini prescritti, si azionerà la polizza fideiussoria/cauzione prestata in danno dell'inadempiente, procedendo d'ufficio.

Le SCIA per l'installazione di strutture mobili precarie e temporanee devono pervenire entro e non oltre quarantacinque giorni dall'inizio della attività al SUAP, completo di tutti i prescritti pareri e della documentazione prevista. Lo Sportello, in persona del responsabile designato, avvalendosi del Settore Edilizia Privata provvederà o meno alla validazione entro i termini previsti dalle norme vigenti(30 giorni), acquisiti i pareri di tutti gli altri uffici comunali interessati (lavori pubblici ,commercio, polizia locale e del Servizio Igiene Pubblica.

Per garantire una analitica e puntuale osservazione degli interventi effettuati sul territorio, presso l'ufficio competente verranno raccolte le copie di tutte le concessioni/SCIA.

Art. 4: Occupazioni di suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico

La realizzazione delle strutture mobili "giardini", stagionali o continuative in questione è subordinata, in via generale, al rispetto delle seguenti prescrizioni in materia di occupazione di suolo pubblico:

a. in zona aperta al pubblico transito

1. occupazione di marciapiede/slarghi/piazzette/cortili

I. deve essere concessa in adiacenza al fabbricato;

II. deve essere concessa entro le proiezioni all'esterno dei muri perimetrali sede dell'attività; può essere concessa ulteriore occupazione previo nullaosta dell'avente titolo per le porzioni eccedenti il fronte stesso;

III. deve rimanere libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno dei metri 2;

IV. non può comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità dell'intersezione di cui all'art.

18 comma 2 del D. Lgs. 285/1992 (solo per le aree esterne ai centri abitati). Può essere delimitata con vasi, con parti ornamentali e fioriere in adiacenza ai fabbricati o a delimitazione della stessa;

V. al fine di consentire il superamento delle barriere architettoniche può essere concesso ai gestori l'attività di pubblico esercizio la collocazione di pedane protette per la allocazione di tavoli e sedie, in conformità alle disposizioni di legge in materia.

2. occupazione di carreggiata

I. può essere concessa soltanto alle attività di pubblico esercizio che:

1. non abbiano la possibilità di occupazione di detto marciapiede se non contrastando il disposto dell'art 20 del D. Lgs. 285/1992.

2. siano nella sola possibilità di occupare detto marciapiede in misura minore allo spazio che può essere concesso sulla carreggiata.

II. può essere concessa sulla carreggiata solo nei tratti ove è consentita la fermata e la sosta dei veicoli con esclusione di tutti gli altri casi e comunque solo nelle strade aventi i requisiti costruttivi indicati nelle lettere E ed F secondo la classificazione prevista dall'art. 2 del vigente Codice della Strada;

III. può essere concessa con larghezza massima equivalente allo stallo di sosta ivi presente (mt. 2.00 parallelo all'asse stradale, mt. 4.80 a spina e mt. 5.00 a pettine) per la lunghezza compresa entro le proiezioni esterne dello stesso fronte sede dell'attività;

IV. non può comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità dell'intersezione di cui all'art.

18 comma 2 del D. Lgs 285/1992(per le aree esterne ai centri abitati).

V. per l'occupazione:

1. in presenza di marciapiede rialzato: dovrà essere collocata una pedana che crei un'unica quota di piano di calpestio con lo stesso marciapiede;

2. in assenza di marciapiede: qualora la struttura non sia munita di tamponatura laterale, dovranno essere collocati elementi di arredo a delimitazione della stessa (compresi nella larghezza) non facilmente scavalcabili (circa 0,80 -1,00 metri di altezza) tipo vasi, fioriere, balaustre tali da costituire un valido deterrente per l'entrata e l'uscita dalla stessa direttamente sulla carreggiata;

3. le strutture dovranno essere evidenziate, nel senso di marcia dei veicoli dell'adiacente corrente di traffico, da elementi rifrangenti tipo quelli posti sui cassonetti della raccolta della nettezza urbana indicati dall'art. 68 del Regolamento di esecuzione e di attuazione al Codice della Strada (fig. esemplificativa 479/a).

3. in area pedonale

1. deve essere concessa entro le proiezioni all'esterno dei muri perimetrali sede dell'attività; può essere concessa ulteriore occupazione previo nullaosta dell'avente titolo per le porzioni eccedenti il fronte stesso.

Art. 5: Tipologie, caratteristiche costruttive e materiali

La struttura portante, semplicemente ancorata al suolo, dovrà essere realizzata, di norma, in ferro, legno, alluminio e non avere tamponamenti verticali, ombrelloni con struttura in legno verniciato, preferibilmente di forma quadrata e copertura in tela idrorepellente.

La copertura, i paramenti e le strutture verticali devono avere il minimo impatto visivo armonizzandosi il più possibile (quanto a colore e texture) con il contesto.

L'altezza delle strutture dovrà essere proporzionata a quella delle aperture al piano terreno del fronte edificato interessato.

Le strutture mobili "giardini" dovranno avere forma geometrica semplice e regolare, con ridotta visibilità della copertura.

La quota di imposta del piano di calpestio non può superare la quota + 20 cm. dalla quota stradale e l'altezza massima in gronda non può superare mt. 2,50 e al colmo 3,00 mt., misurate all'intradosso del solaio di copertura, e comunque dovrà essere garantita un'altezza media di mt. 2,70.

Nel centro storico del Capoluogo è ammessa l'installazione delle strutture mobili "giardini" con le tipologie descritte nel presente articolo con il solo utilizzo, preferibilmente, per quanto si riferisce ai materiali, di ferro battuto verniciato o ombrelloni con struttura lignea e copertura con tela idrorepellente tra loro accostati.

I manufatti devono inserirsi esteticamente ed armonicamente nel contesto ambientale circostante anche in eventuale coordinamento con interventi similari contigui o all'interno di aree omogenee. Gli arredamenti devono armonicamente coordinarsi con lo stile, la tipologia ed il materiale del manufatto stesso.

La valutazione su tutti gli aspetti estetici ed architettonici dell'intervento sarà effettuata dagli uffici competenti su richiesta dello Sportello.

Art. 6: Temporalità

Le strutture mobili "giardini" possono essere consentite solo per far fronte ad esigenze stagionali o continuative e comunque per un periodo di tempo non superiore a sette mesi per ciascun anno solare per le prime e tre anni per le altre; alla scadenza di ciascun periodo annuale le strutture mobili stagionali devono essere integralmente rimosse.

La SCIA necessaria per l'installazione delle strutture mobili su aree private contigue spazi pubblici deve contenere espressamente l'indicazione del periodo di validità ed efficacia della stessa, nonché dell'obbligo della rimozione (suggellato dall'atto d'obbligo) e della rimessa in pristino delle aree. Il periodo di permanenza della struttura mobile non potrà superare i 7 (sette) mesi e dovrà essere compreso tra il 1° febbraio ed il 30 novembre di ciascun anno solare.

Particolari richieste per periodi diversi – comunque, non superiori a mesi sette– dovranno essere opportunamente motivate e potranno essere accettate previa positiva valutazione di tali giustificazioni.

Il soggetto autorizzato deve rimuovere le strutture mobili "giardini" installate, sulle aree private contigue spazi pubblici, entro i trenta giorni successivi dal termine di scadenza del periodo autorizzato e rimettere in pristino le aree su cui le stesse ricadono.

Per esigenze di interesse pubblico, può sempre disporsi, con provvedimento motivato, anche prima della scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, la rimozione anticipata delle strutture mobili precarie e temporanee.

La SCIA necessaria ad installare dette strutture mobili e precarie non è cedibile o trasferibile in alcuna ipotesi (ad eccezione di cause di forza maggiore) ed in caso di rinuncia è necessario munirsi di una nuova SCIA.

La concessione di occupazione stagionale di suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato contiguo a spazi pubblici) in quest'ultima ipotesi attraverso una SCIA si intende rilasciata per un periodo complessivo non superiore a sette mesi nell'arco dell'anno solare ed è soggetta al rinnovo con le modalità riportate all'articolo 7.

La concessione di occupazione continuativa del suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) con giardini continuativi si intende rilasciata per tre anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il "giardino" presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità una comunicazione al proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del "giardino" a quello precedentemente autorizzato e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il "giardino", riferiti all'anno precedente e la dichiarazione che nulla è variato rispetto al nulla osta già allegati. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

Art.7: Rinnovo "giardini" stagionali.

La concessione di occupazione suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico con "giardini" stagionali, può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e non può comunque essere soggetta a più di *due* (2) rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopodiché dovrà essere ripresentata la domanda così come definito dal precedente articolo 3.

In occasione di rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico con "giardino" stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del "giardino" a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il "giardino" riferito all'anno precedente ed i nulla osta già allegati.

Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

La Segnalazione di Inizio Attività (SCIA presentata sulle aree private contigue spazi pubblici, può essere rinnovata e non può comunque essere soggetta a più di *due* (2) rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopodiché dovrà essere ripresentata la SCIA così come definito dal precedente articolo 3.

In occasione di rinnovo della SCIA con "giardino" stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del "giardino" a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il "giardino" riferito all'anno precedente ed i nulla osta già allegati.

Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

Art. 8: Attività

I “giardini” non devono essere adibiti ad uso improprio, l’area occupata è destinata all’attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei “giardini” direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell’attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.

Nei “giardini” sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, preventivamente autorizzati dal competente settore con le seguenti limitazioni:

a) il volume sonoro deve essere contenuto in modo tale da consentire la corretta audizione limitatamente all’area dell’esercizio e nei limiti stabiliti dal Piano di classificazione acustica comunale, con emissioni sonore non oltre la soglia della normale tollerabilità e non arrecanti molestia o disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;

b) è vietata la modifica delle strutture e degli arredi dell’esercizio atta a realizzare spazi funzionali in via prevalente alla fruizione da parte della clientela del trattenimento rispetto all’attività principale.

Nei “giardini” è vietata l’installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

Art. 9: Orario

Il “giardino” osserva l’orario di apertura dell’esercizio a cui è annesso.

I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore 24.

L’orario di cui ai commi precedenti può essere modificato con ordinanza del Sindaco.

Art.10: Onerosità

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 507/93 e dal vigente Regolamento Comunale per l’occupazione di Spazi e Aree Pubbliche, approvato con D.C.C. n. 13 del 3.3.2011, la realizzazione delle strutture mobili “giardini” di cui al presente Regolamento è assoggettata alla corresponsione della tassa per l’occupazione temporanea/permanente di spazi ed aree pubbliche, e se dovuto, della T.I.A.-A.R.S.U. giornaliera; gli stessi importi, se dovuti, dovranno essere corrisposti per analogia anche per le aree di uso pubblico e/o aperte al pubblico.

Modalità di pagamento:

- per importi fino a € 250,00 il versamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione al momento della presentazione della concessione/ SCIA;

- per importi superiori a € 250,00 il versamento potrà essere rateizzato su richiesta dell’interessato e l’intero importo dovrà essere versato entro la data di scadenza della concessione con cadenza annuale/ SCIA.

Art.11: Garanzie e cauzione

A garanzia degli adempimenti imposti dal presente Regolamento all’esercente richiedente dovranno essere obbligatoriamente prodotti i seguenti documenti:

- dichiarazione di impegno relativa alla accettazione degli obblighi e oneri imposti dal presente Regolamento;
- polizza fideiussoria bancaria/assicurativa o deposito cauzionale relativa alla copertura del periodo di temporalità

concesso per la struttura, a garanzia di eventuali costi derivanti da una rimozione forzata e/o di violazioni agli obblighi e vincoli imposti dal presente Regolamento, di importo pari a:

a) € 500,00 fino a 50 mq di occupazione;

b) €. 1.000,00 fino a 100 mq di occupazione;

c) €. 2.500,00 oltre i 100 mq di occupazione;

Art.12: Norma transitoria. Adeguamento manufatti precari esistenti

I manufatti precari esistenti al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, nel caso in cui l'esercente presenti rinnovazione della domanda, saranno assoggettati alle norme qui contenute. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa esistente.